

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2011

Attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540, recante il “Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie”, ed in particolare l’articolo 34, concernente la facoltà di nomina del gerente;

Visto il decreto 29 aprile 1972, emanato dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia e il Ministro del Tesoro, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 14 ottobre 1972, concernente l’approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all’introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, che, nell’ambito della riorganizzazione del Ministero delle Finanze, ha istituito il Dipartimento del Territorio e il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che ha istituito, tra l’altro, gli uffici del territorio;

Visto il decreto 5 aprile 1996, n. 8/434, emanato dal Dipartimento del Territorio, Direzione centrale per i Servizi generali, il personale e l’organizzazione, recante i criteri di massima di organizzazione degli uffici provinciali del territorio e, in particolare, l’art. 9, in base al quale il dirigente dell’ufficio è di diritto il conservatore dei registri immobiliari ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2673 e seguenti del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell’organizzazione del governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l’art. 64 che ha istituito l’Agenzia del Territorio, conferendole, tra l’altro, le competenze statali relative alle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state attivate le Agenzie fiscali;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio;

Considerata l'articolazione dell'Agenzia in Uffici provinciali a livello dirigenziale non generale, che provvedono all'erogazione dei servizi dell'Agenzia nell'ambito territoriale di competenza;

Considerata altresì l'opportunità di individuare specifiche strutture organizzative, di norma a livello non dirigenziale, competenti in materia di pubblicità immobiliare, nonché le modalità di preposizione a dette strutture;

Considerata infine la necessità di incardinare le predette strutture nell'ambito degli Uffici provinciali, fermi restando in capo ai Direttori degli stessi la direzione ed il coordinamento di tutte le attribuzioni dell'Ufficio;

Determina:

Art. 1.
(Conservatore dei registri immobiliari)

1. A decorrere dal 31 luglio 2011, il responsabile di ciascun servizio di pubblicità immobiliare operante presso gli uffici provinciali dell'Agenzia assume la funzione di Conservatore dei registri immobiliari.
2. Il Conservatore dei registri immobiliari svolge le attività e i compiti previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
3. Ai sensi dell'art. 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, il Conservatore può nominare un gerente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Restano ferme le vigenti competenze circoscrizionali.

Art. 2.
(Disposizioni attuative)

1. In fase di prima applicazione, assumono la funzione di Conservatore dei registri immobiliari i funzionari che svolgono le attività e i compiti di Conservatore delegato alla data di emanazione del presente provvedimento.
2. Con successivi provvedimenti dell'Agenzia del Territorio sono individuati le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico di Conservatore dei registri immobiliari e definite le conseguenti modifiche organizzative.

Art. 3.
(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 10 maggio 2011

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Firmato: Gabriella Alemanno